



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot.n. 16681 /A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della Commissione  
Consiliare Permanente II e VIII

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Perfezionamento dell’assegnazione nei confronti degli aventi diritto di beni ERSAC ( ente regionale di sviluppo agricolo in Campania) Reg. Gen. n. 471.**

Ad iniziativa del Consigliere A.Valiante.  
Depositata in data 31 luglio 2013

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l’esame;  
VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 2 Agosto 2013

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

*Il Vice Presidente  
Segreteria Particolare*

Prot. 129/2013/SP del 30/07/2013

Al Segretario Generale  
del Consiglio Regionale  
Sede

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge

Si trasmette, in allegato, la Proposta di Legge “*Perfezionamento dell’assegnazione nei confronti degli aventi diritto di beni E.R.S.A.C. (ente regionale di sviluppo agricolo in Campania)*” a firma del Consigliere Regionale Antonio Valiante.

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2013.0016681/A**

Del: 31/07/2013 09.29.52

Da: CR A. SERASS

*Il Responsabile Amministrativo*

*Claudio Longo*

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 271

*300713  
Car. Amministrativa*



Consiglio Regionale della Campania

## ***IX LEGISLATURA***

### ***PROPOSTA DI LEGGE***

*“Perfezionamento dell’assegnazione nei confronti degli aventi diritto di beni E.R.S.A.C. (ente regionale di sviluppo agricolo in Campania)”.*

*Ad iniziativa del Consigliere Regionale Antonio Valiante (PD)*

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 474



*Consiglio Regionale della Campania*

## R e l a z i o n e

Va ricordato che la Riforma Fondiaria, ispirata ai principi richiamati dagli artt. 44 e 47 della Costituzione, e diretta ad attuare la divisione del latifondo e la promozione dell'impresa agricola, incentra il suo impianto normativo originario su due testi di legge e precisamente la legge n°230 del 12.5.1950, meglio conosciuta come "Legge Sila" e la Legge n°841 del 21 ottobre 1950 - nota come "Legge Stralcio", che ne estende l'ambito applicativo ad alcune zone della Campania e ad altre aree del territorio nazionale.

Per quanto di interesse, le due leggi fanno leva sui seguenti istituti : a) espropriazione dei terreni compresi in appositi Piani Particolareggiati; b) assegnazione a coltivatori della terra, con patto di riservato dominio, dei terreni espropriati, verso il corrispettivo di un prezzo rateizzato in 30 annualità non superiore ai 2/3 della somma risultante del costo delle opere di miglioramento, al netto dei contributi statali previsti, aumentato dell'indennità di espropriazione corrisposta.

Nel rispetto dei principi informatori della disciplina de qua, che si caratterizza per il ricorso a strumenti ablativi del diritto di proprietà, il legislatore è successivamente intervenuto a mitigare il rigore normativo, consentendo, dapprima, la riscattabilità anticipata delle annualità previste all'atto di assegnazione (L. 29.5.67 n. 379) ed in secondo momento il trasferimento anticipato della proprietà del fondo (c.d."affrancazione automatica" dal riservato dominio) in corrispondenza del pagamento della 15<sup>ma</sup> annualità del prezzo di assegnazione – art. 10 legge quadro 30.4.76 n. 386 – salvo i vincoli di indivisibilità di cui alla Legge 3.6.40 n. 1078 - mitigati successivamente con la Legge 191/92 fino al 30° anno dall'assegnazione.

Lo speciale vincolo di destinazione, impresso dalla normativa in esame ai terreni oggetto di espropriazione e di successiva assegnazione, conferisce agli stessi, finchè appartengono agli Enti di Riforma, carattere di patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 830 c.c.: ciò in quanto detti soggetti – quali enti pubblici economici - tra i quali figura l'Ente di Sviluppo in Campania – istituito ai sensi del DPR 257/1966 – e successivamente l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) istituito con Legge Regionale 20.4.78 n. 8 – ora soppresso per effetto dell'art. 37 L.R. 19.1.2007 n. 1 – hanno perseguito finalità di ordine generale nel campo dell'incentivazione dell'agricoltura regionale, attraverso la valorizzazione delle terre e la razionale ripartizione della proprietà.



*Consiglio Regionale della Campania*

Per tale attività hanno disposto con provvedimenti di concessione amministrativa - attuati mediante contratti di durata ad effetti reali (vendite con pagamento rateale), soggetti a loro volta, a regime privatistico.

La fase di assegnazione del fondo si conclude - al di fuori del caso dell'affrancazione automatica - all'atto del versamento dell'intero prezzo da parte dell'assegnatario, il quale diviene unico ed incondizionato proprietario del bene.

Attraverso lo schema della concessione - contratto, i singoli poteri sono stati assegnati in godimento per essere successivamente trasferiti in proprietà all'atto del parziale o definitivo pagamento del prezzo, dall'Ente pubblico al privato coltivatore - sulla base di una indennità - volta solo ad assicurare il rimborso di una parte delle somme precedentemente corrisposte dall'Ente - a titolo di indennità di espropriazione e per eventuali migliorie.

I rapporti concessori sorti durante la vigenza delle Leggi 230 e 841 del 1950 fino alla loro abrogazione - avvenuta con l'art. 58 del TU 8-6-2001 n°325 - entrato in vigore l'1 gennaio 2002 - vanno regolati con le predette Leggi.

Ne consegue che allorché l'allora Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria presso l'ONC, negli anni 1954 e successivi, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, immise il coltivatore agricolo - selezionato e ritenuto in possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 16 e 17 L. 230/50, nella materiale detenzione di un potere con l'intento di procedere all'assegnazione definitiva nei confronti del soggetto scelto, e per fatto non imputabile all'assegnatario, l'Ente non ha perfezionato l'atto giuridico di concessione - contratto, lasciando il coltivatore nel godimento del fondo, si sono create le condizioni perché l'Ente assegnante è tenuto a concludere, ove non l'abbia già fatto, il contratto di vendita con il destinatario dell'assegnazione.

Per i casi di assegnazioni materiali la cui data di immissione in possesso dell'unità poderale da parte degli attuali conduttori è certa in virtù di atti reperibili dallo stesso Ente concedente o forniti dall'interessato - la Regione, quale erede universale dell'E.R.S.A.C., ex art. 37 della Legge Regionale n. 1/2007 - è tenuta - per evitare disparità di trattamento e danni all'assegnatario - a perfezionare l'atto di assegnazione con effetti alla data di immissione in possesso, a determinare e richiedere il prezzo di cessione dell'intera unità fondiaria, come previsto dal combinato disposto dell'art. 17 Legge 230/50 ed art. 27 Legge 454/61.



*Consiglio Regionale della Campania*

ART. 1

In applicazione all'art 37 L.R. n. 1/2007, L.R. n. 8/2008, Legge n. 230/1950, Legge n. 841/1950, Legge n. 379/1967, art. 10 Legge n. 386/79 ed art. 1 Legge n. 191/1992, la Giunta Regionale provvederà per quelle unità fondiari assegnate di fatto a coltivatori in possesso dei requisiti di legge, negli anni 1954/60, dall'allora E.R.S.A.C. (ente regionale di sviluppo agricolo in Campania) al perfezionamento dell'assegnazione nei confronti dell'avente diritto originario, se vivente, o nei confronti dei suoi aventi causa, scelti ex Legge n. 230/1950 o Legge n. 379/1967, con atto di concessione nella forma negoziale dell'atto di assegnazione e vendita, come previsto dalle leggi di riforma fondiaria, determinando il prezzo di cessione nella misura non superiore ai 2/3 della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento, effettuate sul podere, al netto dei contributi statali previsti, aumentando dell'indennità di espropriazione corrisposta ex art. 17 della Legge n. 230/1950.

ART. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.;
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.